

STATUTO DEL FORUM DEL TERZO SETTORE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Preambolo

Il Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia è un'associazione senza scopo di lucro costituita con il fine di rappresentare, nell'ambito del territorio regionale, i valori e le istanze del Terzo Settore e per promuovere, valorizzare e potenziare l'azione del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, dell'economia sociale e solidale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.

Gli aderenti al Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

Al Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.

Per adeguarsi alle esigenze funzionali il presente statuto sarà integrato da apposito regolamento.

Il Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia è riconosciuto dal Forum Nazionale del Terzo Settore; i rapporti tra loro, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal relativo Regolamento attuativo.

ARTICOLO 1

Si costituisce il Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia, associazione senza fine di lucro.

Il Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia ha sede legale in Udine e ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Scopi istituzionali

Le organizzazioni di Terzo Settore, aderendo al Forum, riconoscono quali valori fondanti

- la centralità della persona, parametro di riferimento primario delle idee e delle azioni;
- i valori irrinunciabili dell'umanità: la Libertà, l'Uguaglianza, la Giustizia, la Solidarietà, la Pace, lo Sviluppo compatibile con l'Ambiente;
- la promozione umana, il rispetto reciproco, la ricerca comune, la valorizzazione delle differenze, l'assunzione di comportamenti etici e non violenti;
- i principi di solidarietà, sussidiarietà, reciprocità e partecipazione responsabile.

e li declinano nel perseguimento delle seguenti finalità:

- a) aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- b) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- c) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica della Regione, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- d) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello regionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
- e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, attraverso le organizzazioni del Terzo Settore;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione sia essa di natura economica, sociale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale, di genere o di età;
- g) promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di persone con disabilità, in applicazione alle convenzioni ONU e alle leggi nazionali e locali;
- h) sostenere lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva;
- i) sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- j) sviluppare forme di democrazia mista e amministrazione condivisa;
- k) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività sociali

Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia può:

- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
- b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni regionali e locali;

- c) svolgere attività di formazione, promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- d) collaborare con altri organismi in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
- e) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- f) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

Soci

Possono aderire al Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia acquisendo la qualità di socio, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti regionali di organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore, composti da persone fisiche e giuridiche, che non perseguono finalità lucrative, che hanno la finalità di operare nell'interesse collettivo, che prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci, che si impegnano al regolare versamento della quota associativa e che soddisfano e conservano una significatività a livello regionale secondo i requisiti di presenza territoriale e numero dei soci, dimostrando di avere:

- una presenza organizzata con strutture di riferimento stabili in almeno 2 ambiti territoriali provinciali;
- una dimensione associativa in regione formata da almeno n. 5 organizzazioni di primo livello o n. 300 soci.

Possono in ogni caso aderire al Forum Regionale le associazioni/articolazioni territoriali di organizzazioni aderenti al Forum Nazionale.

La domanda di adesione è accolta o respinta dal Coordinamento regionale e ratificata dall'Assemblea regionale. Contro la decisione del Coordinamento regionale e dell'Assemblea è possibile inoltrare ricorso al Collegio regionale dei Garanti entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Il socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento regionale.

La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al presente articolo, determina l'automatica decadenza dalla qualità di socio, tramite ratifica dell'Assemblea regionale.

Il socio dimesso, escluso, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

La perdita per qualunque causa della qualità di socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

ARTICOLO 5

Osservatori

Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Regionale del Forum, a titolo di osservatori e con solo potere consultivo, le organizzazioni che pur non rientrando nei criteri del precedente articolo

hanno finalità compatibili con quelle previste dal presente Statuto Associativo e hanno una consolidata presenza nell'ambito Regionale.

La partecipazione non prevede l'obbligo di versamento di contributi ed è disciplinata dal Regolamento.

ARTICOLO 6

Quote associative

I soci sostengono i costi di funzionamento del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia tramite il versamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea regionale e proporzionale alla dimensione e alla capacità di contribuzione del socio.

I soci devono provvedere al versamento della quota con le modalità ed entro i termini fissati nel Regolamento.

Il mancato o ritardato pagamento della quota associative può comportare, previa delibera del Coordinamento regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea regionale, l'esclusione dal Forum regionale del Terzo Settore. Contro la decisione dell'Assemblea regionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio regionale dei Garanti entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

ARTICOLO 7

Organi sociali

Sono organi del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia:

- l'Assemblea regionale;
- il Coordinamento regionale;
- i Portavoce;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio regionale dei Garanti;
- la Conferenza dei Forum Provinciali.

ARTICOLO 8

Assemblea regionale

L'Assemblea regionale si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento regionale. Qualora il Coordinamento regionale non provveda, l'Assemblea regionale è convocata, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea regionale è composta dai rappresentanti dei soci con diritto di voto e dai rappresentanti dei Forum provinciali. Ogni socio e ogni Forum Provinciale hanno diritto di esprimere un numero di rappresentanti proporzionale alla propria dimensione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Le adunanze dell'Assemblea regionale sono pubbliche e chiunque può parteciparvi come uditor.

Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra soci; è ammesso tra rappresentanti dello stessa organizzazione socia.

L'Assemblea regionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

Le decisioni relative alle modifiche statutarie, le mozioni di sfiducia e le richieste disciplinari al Collegio dei garanti, sono validamente deliberate dall'Assemblea regionale se è presente e votante la maggioranza dei rappresentanti dei soci, comprese le deleghe.

Tutte le altre decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 9

Compiti dell'Assemblea regionale

L'Assemblea regionale:

- a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
- b) apporta modifiche allo Statuto;
- c) elegge, ogni 3 anni
 - 1) fino ad un massimo di 3 Portavoce;
 - 2) i componenti del Coordinamento regionale;
 - 3) i Revisori dei Conti;
 - 4) i componenti del Collegio regionale dei Garanti.
- d) sostituisce i componenti del Coordinamento regionale che nel corso del mandato siano dimissionari o decaduti;
- e) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento regionale e ne dispone la immediata sostituzione;
- f) ratifica le domande di ammissione di nuovi soci approvate dal Coordinamento;
- g) approva annualmente il bilancio consuntivo;
- h) definisce l'entità delle quote per i soci, le modalità e i tempi dei versamenti;
- i) fissa i criteri di riconoscimento dei Forum Provinciali;
- j) delibera il riconoscimento dei Forum Provinciali;
- k) delibera l'eventuale costituzione di Tavoli tematici;
- l) richiede al Collegio regionale dei Garanti i provvedimenti disciplinari o di espulsione, a seguito di gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere consiliari.
- m) approva eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto.
- n) esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

ARTICOLO 10

Coordinamento regionale

Il Coordinamento regionale è composto da:

- i Portavoce;
- da un minimo di 4 a un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea, tra i suoi componenti, in rappresentanza delle reti associative regionali;
- un rappresentante per ogni Forum Provinciale riconosciuto nella persona del (o di uno dei) Portavoce.

Fanno inoltre parte del coordinamento, partecipando con solo potere consultivo, al fine di favorire confronto e coordinamento tra organismi di rappresentanza delle realtà del terzo settore regionale:

- Un rappresentante nominato dal Comitato regionale del Volontariato istituito dalla LR 23/2012, in rappresentanza delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al relativo Albo regionale;
- Un rappresentante nominato dal Comitato regionale della Promozione Sociale, istituito dalla LR 23/2012, in rappresentanza delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al relativo Albo regionale;
- Un rappresentante di “ACI – sociali” del Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza delle Cooperative Sociali Regionali.

Il Coordinamento regionale resta in carica per tre anni dalla data dell'Assemblea che ne nomina i componenti. Al termine del triennio decadono tutti i suoi componenti.

Il Coordinamento regionale è l'organo esecutivo e attuativo delle delibere dell'Assemblea regionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia.

Il Coordinamento regionale può decidere di delegare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

Il Coordinamento regionale è convocato dal Portavoce all'uopo delegato. Le deliberazioni del Coordinamento regionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

I componenti del Coordinamento regionale che nell'arco dell'anno solare, senza giustificato motivo siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono. L'Assemblea regionale nella riunione successiva sancisce la decadenza e provvede alla sostituzione. Ciò vale anche in caso di dimissioni o incompatibilità.

ARTICOLO 11

Portavoce

I Portavoce rappresentano il Forum regionale del Terzo Settore del FVG presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori esterni al Forum.

Se l'Assemblea elegge un unico Portavoce, esso è il rappresentante legale del Forum regionale del Terzo Settore del FVG ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Qualora l'Assemblea regionale elegga più Portavoce, il Coordinamento regionale, nella sua prima seduta

fissa con propria delibera poteri, attribuzioni e compiti degli stessi. In particolare attribuisce la rappresentanza legale ad un Portavoce delegato.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione i Portavoce devono ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento regionale.

L'incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e ha termine al decadere del Coordinamento regionale.

In caso di dimissioni o decadenza del o di tutti i Portavoce, le funzioni sono assunte dal componente del Coordinamento regionale anagraficamente più anziano sino alla successiva riunione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 12

Forum Provinciali

I Forum Provinciali del Terzo Settore in Friuli Venezia Giulia sono riconosciuti dall'Assemblea regionale del Forum Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto e dei criteri di riconoscimento approvati dall'Assemblea regionale.

Il riconoscimento dei Forum Provinciali è sempre revocabile sulla base di fondati motivi.

ARTICOLO 13

Tavoli tematici

Il Coordinamento regionale può costituire Tavoli tematici temporanei o permanenti, per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzati alla promozione, degli obiettivi del Terzo Settore in specifici settori o per particolari argomenti, o finalizzati ad approfondire tematiche strategiche o di particolare interesse per lo sviluppo del Terzo Settore.

Possono prendere parte ai Tavoli, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non aderenti al Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 14

Incompatibilità

In relazione alle cariche di Portavoce e di componente il Coordinamento regionale, l'Assemblea regionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

1. le incompatibilità con:
 - a. incarichi di Governo, Presidente o Assessore Regionale, Presidente o Assessore Provinciale, Sindaco;
 - b. consigliere regionale e provinciale; parlamentare nazionale ed europeo;
 - c. ruoli di livello nazionale e regionale in organi dirigenti di partiti politici;
 - d. partecipazione ad organi esecutivi nazionali o locali di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia così come disciplinati dal presente Statuto;
 - e. partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia così come disciplinati dal presente Statuto.

2. la decadenza dalla carica al momento dell'accettazione della candidatura a elezioni locali, europee o nazionali, o alla carica di Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Sindaco. I Portavoce o i componenti del Coordinamento regionale che dovessero trovarsi in situazione di incompatibilità a norma del presente Statuto o del Regolamento, decadono immediatamente. Le decisioni circa eventuali controversie rispetto all'incompatibilità spettano al Collegio regionale dei Garanti.

ARTICOLO 15

Patrimonio e Risorse

Il patrimonio del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia è costituito da:

- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote dei soci;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto.

ARTICOLO 16

Bilancio

Il bilancio del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'art. 2423 del Codice Civile in quanto compatibili, secondo corretti principi contabili e civilistici. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote dei soci e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea regionale.

ARTICOLO 17

Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti

Il controllo contabile è esercitato da un revisore dei conti o da un collegio dei revisori costituito da tre componenti.

L'Assemblea regionale elegge il revisore o il collegio dei revisori anche tra non soci, nominando nel secondo caso uno dei tre componenti come Presidente del collegio, con il compito di convocare e presiedere l'organismo.

Il revisore o collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Essi agiscono di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il revisore o collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci. I revisori dei conti possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

ARTICOLO 18

Collegio regionale dei Garanti

Il Collegio regionale dei Garanti è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea regionale fra i non appartenenti al Coordinamento regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti e fra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza. Il Collegio regionale dei Garanti elegge fra i suoi componenti il Presidente.

I componenti del Collegio regionale dei Garanti rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio regionale dei Garanti decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.

Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei soci per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia.

Il Collegio regionale dei Garanti, su istanza dell'Assemblea regionale, istruisce il procedimento e decide circa l'eventuale provvedimento disciplinare o espulsione di un socio.

La decisione del Collegio regionale dei Garanti è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza dell'Assemblea regionale.

Al Collegio regionale dei Garanti compete la risoluzione delle controversie tra il Forum regionale e i Forum Provinciali riconosciuti.

Il Collegio regionale dei Garanti verifica, al fine del riconoscimento di ciascun Forum Provinciale, la coerenza del suo Statuto con il modello di Statuto e con i criteri di riconoscimento approvati dall'Assemblea regionale.

Il Collegio regionale dei Garanti decide a maggioranza, senza formalità di procedura e le sue decisioni sono definitive.

Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea regionale solo per giusta causa.

Il componente del Collegio dei Garanti che, per qualunque causa, decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea regionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

I componenti del Collegio regionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea regionale.

ARTICOLO 19

Scioglimento

Lo scioglimento del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea regionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore nella persona del Portavoce pro-tempore.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia sarà devoluto ad altra associazione regionale con finalità analoghe o, in mancanza, al Forum Nazionale del Terzo Settore fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 20

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile.

Approvato all'unanimità dall'Assemblea del Forum del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia riunitasi il 3 luglio 2013.

Il Portavoce